

## **Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni**

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento datata aprile 2025, allegata alle integrazioni pervenute per il tramite del SUAP di Crocetta del Montello in data 9 aprile 2025, prot.n. 19938

*Operazioni di sabbiatura, taglio con spezzonatrici con spazzolatura e/o lavaggio, rettificazione, lavaggio rulli, sbavatura, tornitura e manutenzione in officina elettrica*  
*Punti di emissione nn. 2, 9, 13, 14, 20, 28, 29, 31, 37, 38 e 39*

Parametro: polveri e nebbie oleose  
Valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>

*Operazioni di Laminazione - laminatoio IV/78*  
*Punto di emissione n. 40*

Parametro: polveri e nebbie oleose  
Valore limite di emissione: 5 mg/m<sup>3</sup>

*Operazioni di profilatura*  
*Punti di emissione nn. 11, 12 e 35*

Parametro: polveri e nebbie oleose  
Valore limite di emissione: 20 mg/m<sup>3</sup>

Parametro: metalli (fase solida + fase gassosa)  
Valori limite di emissione:  
Cromo VI, Cobalto e Nichel : 1 mg/m<sup>3</sup> con un flusso di massa  $\geq 5$  g/h  
Cadmio: 0,2 mg/ m<sup>3</sup> con un flusso di massa  $\geq 1$  g/h

*Operazioni di saldatura filo/elettrodo*  
*Punto di emissione n. 15*

Parametro: polveri  
Valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>

Parametro: metalli (fase solida + fase gassosa)  
Valori limite di emissione:  
Cromo VI, Cobalto e Nichel : 1 mg/m<sup>3</sup> con un flusso di massa  $\geq 5$  g/h  
Cadmio: 0,2 mg/ m<sup>3</sup> con un flusso di massa  $\geq 1$  g/h

*Operazioni di ricottura in forno Ebner: sfiati gas atmosfera controllata e fumi di combustione*  
*Punti di emissione nn. 16, 17, 18, 26 e 27*

Parametro: Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto  
Valore limite di emissione: 500 mg/m<sup>3</sup> con un flusso di massa di 5 kg/h

Non si prescrivono analisi periodiche di autocontrollo.

*Operazioni di produzione calore con due medi impianti di combustione esistenti alimentati con gas metano di potenzialità termica nominale 1,05 MW ciascuno  
Punto di emissione n. 25*

Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs.n. 152/2006, la ditta dovrà presentare istanza di A.U.A. ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, **entro il 1 gennaio 2028**. La domanda dovrà essere integrata con le informazioni richieste in allegato I, parte IV-bis, della parte V del D.Lgs 152/2006.

*Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006*

Nell'ipotesi venga modificata la classificazione delle sostanze o delle miscela utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, deve presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

*Emissioni non soggette ad autorizzazione o scarsamente rilevanti*

Gli impianti termici ad uso civile alimentati a gas metano ed afferenti ai punti di emissione nn. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R56 ed R57, non sono sottoposti alle disposizioni del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006. Per le emissioni in atmosfera, prodotte da tali impianti termici, vale quanto previsto ai titoli II e III alla parte V del Dlgs 152/2006.

Le emissioni in atmosfera rilasciate dal riscaldamento con tubi radianti alimentati a gas metano, non sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera - punti di emissioni nn. Da R8 a R55 e da R58 a R100.

Le emissioni in atmosfera rilasciate dai punti di emissione nn. 30, 32, 33 e 34 (area ricarica carrelli transpallet) sono escluse dal campo di applicazione del titolo I alla parte V del D. Lgs.n. 152/2006, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del medesimo decreto legislativo.

Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i nn. A1: A59 costituenti sfiati e ricambi d'aria dell'ambiente di lavoro, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del DLgs 152/2006.

*Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica (operazioni di laminazione - punto di emissione n. 40)*

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

#### *Misure analitiche di autocontrollo*

a) Operazioni di taglio con spezzonatrici - spazzolatura e lavaggio, rettifica - punti di emissione nn. 13, 28, 29, 31, 37, 38 e 39

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo.

Gli esiti delle stesse dovranno essere conservati presso lo stabilimento. Questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, la trasmissione degli esiti delle misure analitiche di autocontrollo effettuate.

b) Operazioni di Laminazione - laminatoio IV/78 - punto di emissione n. 40

Dopo la prima serie di misure analitiche di autocontrollo prevista dalle procedure di messa in esercizio e regime degli impianti, la ditta è esonerata dall'effettuazione di ulteriori misure analitiche di autocontrollo. Al fine di monitorare l'efficienza del sistema di trattamento installato, dovrà essere presente sul punto di emissione un rilevatore in continuo specifico per polveri e nebbie oleose. La documentazione con le caratteristiche della strumentazione e l'attestazione dell'avvenuta installazione dovrà pervenire contestualmente alle analisi di avvio impianto. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

c) Operazioni di sabbiatura, lavaggio, rettifica, lavaggio rulli, sbavatura e manutenzione in officina elettrica - punti di emissione nn. 2, 9, 14 e 20

La ditta è esonerata dall'effettuazione di misure analitiche di autocontrollo. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

d) Operazioni di saldatura filo/elettrodo - punto di emissione n. 15

La ditta è esonerata dall'effettuazione di misure analitiche di autocontrollo. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

e) Operazioni di profilatura - punti di emissione nn. 11, 12 e 35

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo.

Gli esiti delle stesse dovranno essere conservati presso lo stabilimento. Questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, la trasmissione degli esiti delle misure analitiche di autocontrollo effettuate.

f) Operazioni di lavaggio rulli, sbavatura, saldatura filo/elettrodo e manutenzione - punti di emissione nn. 9, 14, 15 e 20

La ditta è esonerata dall'effettuazione di ulteriori misure analitiche di autocontrollo. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione laddove installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it);
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

### *Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera*

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

<b>Operazioni</b>	<b>Sistema di trattamento</b>	<b>Punto di emissione</b>
Sabbiatura	Filtri a secco	2
Profilatura - box di zincatura	Scrubber ad umido	11 e 12
Spezzonatrice + spazzolatrice	Filtro a cartucce	28
Spezzonatrice + spazzolatrice	Ciclone separatore + scrubber ad umido	29
Profilatura - box di zincatura	Filtri a cartucce	35
Spezzonatrice + spazzolatrice	Ciclone separatore + abbattimento ad umido	38
Laminatoio IV/78	Filtro a secco multistadio	40

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

### *Accessibilità ai punti di campionamento e misura*

Il punto di emissione n. 13 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno 2"½ con filettatura gas.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.

I punti di emissione nn. 28, 29, 31, 37, 38 e 39 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: n. 1 tronchetto di prelievo con diametro interno di 4", munito di controflangia, per ciascun punto di emissione, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

I punti di emissione nn. 11, 12, 35 e 40 devono essere dotati, ciascuno, di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: n. 2 tronchetti di prelievo con diametro interno di 4", muniti di controflangia, per ciascun punto di emissione, posti nella stessa sezione a 90° l'uno con l'altro, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2024 sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it), "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

### *Metodi analitici*

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14792 oppure UNI ISO 10849 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Nebbie oleose: Fase campionamento: esecuzione di due serie di prelievi, da tre filtri ciascuna, secondo la metodica UNI EN 13284-1. Fase analitica: su una serie di campioni procedere alla determinazione delle "nebbie oleose" secondo il metodo NIOSH 5026. Su l'altra serie di campioni procedere alla quantificazione gravimetrica dopo termostatazione del filtro a 50 °C, successivamente dopo termostatazione a 105 °C ed infine dopo termostatazione a 160 °C.